



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE TELECOMUNICAZIONI PER FORNITURA, "UPGRADE" TECNOLOGICO E "RESTATEMENT" DELLE "LICENZE D'USO IBM" E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO, IN FAVORE DELLA DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 50 DEL 18 /04/2016.

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara	3
1.3 Responsabile del procedimento	3
1.4 Il Sistema.....	3
1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	4
1.6 Lingua della documentazione da produrre	5
1.7 Codice identificativo della gara (CIG).....	5
1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al Sistema AVCpass.....	5
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	6
2.1 Valore	6
2.2 Durata.....	6
2.3 Mancata divisione in Lotti	6
2.4 Sicurezza	6
3. INVITO	6
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE	7
4.1 Forme di partecipazione	7
4.2 Avvalimento	8
5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	9
6. CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	9
6.1 Documentazione amministrativa	10
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	10
6.3 Pagamento del contributo all'ANAC.....	12
6.4 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	12
6.5 Modalità di presentazione della garanzia provvisoria	14
6.6 Documentazione relativa all'avvalimento	15
6.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	15
6.8 Offerta economica	16
7. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA.....	17
8. AGGIUDICAZIONE	18
8.1 Criterio di aggiudicazione	18
8.2 Ulteriori regole e vincoli	18
8.3 Fase di aggiudicazione	19
9. SUBAPPALTO	22
10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	24
11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	24
12. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
13. ACCESSO	26
14. GESTORE DEL SISTEMA	26
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	27
ALLEGATI	28

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.vo n. 50/2016, indetto da DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per la fornitura, "upgrade" tecnologico e "restatement" delle "licenze d'uso IBM" e relativi servizi di supporto, in favore della Direzione Centrale Polizia Criminale, in un unico lotto, come da determina a contrarre prot. n. 600.C.PR.384.018.A.0006552.17 del 28/09/2017 pubblicata al link: <http://www.poliziadistato.it/15559cb8093f2cd7311647595>, nell'ambito dello "SDAPA" (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

CIG 7219176C7C

1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito "software" per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito.

1.3 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 ed "Linea guida nr. 3" di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005. Mediante il "Sistema" verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione dell'"OFFERTA" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico ammesso al "Sistema Dinamico di Acquisizione" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni "Appalto Specifico", di seguito anche "AS", di cui allo "SDAPA", nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del "Sistema", la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'"AS" a mezzo PEC.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il "Sistema", e quindi per via telematica

mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il "Sistema" utilizzato da "Consip S.p.A." garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e al D.Lgs.vo n. 82/2005. La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della "Consip S.p.A." e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'"Offerta" non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del "Sistema", come previsto dal Paragrafo 7.1 e seguenti del "Capitolato d'oneri" del "Bando Istitutivo".

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera "Consip S.p.A." e il Gestore del "Sistema" da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del "Sistema" di qualsiasi natura essi siano. "Consip S.p.A." o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'"Appalto Specifico", si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del "Sistema".

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul "Sistema", nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile:

- essere stati previamente ammessi dalla "Consip S.p.A." al "Sistema Dinamico della P.A." per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e quindi invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.vo n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma "software" per la conversione in "formato pdf" dei "file" che compongono l'offerta.

Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del "Sistema" tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare "Consip S.p.A." affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il "Sistema" assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle "Regole".

1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'"Appalto Specifico", del presente "Capitolato d'Oneri" e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli

Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, entro la data dell' **11/10/2017**, ore **10:00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del **25/10/2017**, ore **13:00**.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del "Sistema" relativa all'"Appalto Specifico" riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all'"Appalto Specifico" saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it nel rispetto del termine di cui all'art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

1.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l'"OFFERTA" per la partecipazione al presente "Appalto Specifico" dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

1.7 Codice identificativo della gara (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'"Appalto Specifico" è contenuto nel presente "Capitolato d'oneri".

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 6.3, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.AC..

1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCPass"

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d'oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la "Banca Dati" centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca Dati Nazionale" degli operatori economici..

Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati AVCPass" istituita presso l'ANAC in ossequio alla cennata previsione normativa.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la "Banca Dati Nazionale" dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella "BDNCP" al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

Ciascun concorrente potrà registrarsi al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative per la

registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "AVCPass" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASO"; lo stesso dovrà essere allegato a "Sistema" in fase di presentazione dell'offerta.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto "Sistema", la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il "Sistema AVCPass", nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASO" non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

(Si ricorda che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al "sistema AVCPass" per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Tale deliberazione non è al momento stata adottata).

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica individuata tramite il CPV 48771000-3 "Pacchetti Software" indicato nel Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico".

2.1 Valore

Il valore del presente "Appalto Specifico" ammonta complessivamente ad **Euro 6.300.000,00, IVA al 22% esclusa**, ed è riportato nel Capitolato Tecnico parte 2.

2.2 Durata

La durata del Contratto, che verrà stipulata all'esito della presente procedura, è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'1/1/2018 e fino al 31/12/2020.

2.3 Mancata divisione in lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto trattasi di prodotti con specifiche tecniche comparabili.

Il dettaglio dell'oggetto della presente procedura è contenuto nel Capitolato Tecnico di riferimento.

2.4 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e pertanto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo "SDAPA" per la categoria merceologica oggetto dell'"AS" a prescindere dalla classe di ammissione.

Sul "Sistema", nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore

documentazione della procedura.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo "SDAPA", siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

4.1 Forme di partecipazione

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione, oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle "Aggregazioni" tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo "Aggregazioni") con soggettività giuridica, già ammesse allo "SDAPA" al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziate nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel "Capitolato d'Oneri" del "Bando Istitutivo", allo "SDAPA" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 5.1.2 dello stesso "Capitolato d'oneri" del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La richiesta della "classe di ammissione" è prevista al fine di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di partecipazione in forma singola, l'operatore economico dovrà essere ammesso nel modo riportato nella tabella che segue:

Categoria merceologica	Classe di ammissione
Software	E

Gli operatori economici per la presentazione dell'offerta devono necessariamente essere preliminarmente qualificati per la categoria merceologica afferente la presente procedura.

Nell'eventualità di una parziale ammissione alla categoria merceologica e/o classe di ammissione, gli operatori economici devono tener presente che sarà loro possibile presentare offerta esclusivamente in forma associativa.

Rimane inteso che quelle sopra richiamate sono da considerarsi classi minime. L'operatore economico ammesso a classi ad esse superiori potrà partecipare alla presente procedura.

In caso di partecipazione in forma aggregata relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria:

- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno nel loro complesso rientrare nella/e classe/i richiesta/e, o in quella/e ad essa/e superiore/i. In particolare, il possesso della classe sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno rientrare nella/e classe/i richiesta/e in sede di Appalto Specifico, o in quella/e ad essa/e superiore/i, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- inoltre, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati).

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica, trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016.

Resta inteso che a pena di esclusione:

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve** eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;
- **la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di "Appalto Specifico" per le quali risultano ammesse.**

In caso di partecipazione in forma aggregata relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale:

- possesso della certificazione di qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, per ogni categoria e per ogni classe, da parte delle imprese, facenti parte del "Raggruppamento/Consorzio ordinario/operatori" di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016, nonché dell'"Aggregazione senza soggettività giuridica", che eseguiranno la specifica prestazione per cui la suddetta certificazione è richiesta.
- **in caso di operatori di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 (Aggregazione con soggettività giuridica), la certificazione di qualità per ogni categoria e per ogni classe dovrà essere posseduta dal Consorzio e da tutte le consorziate esecutrici.**

4.2 Avalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - ammesso allo "SDAPA" ed invitato all'"AS" - può soddisfare la richiesta relativa

al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'“AS”, l'avvalimento in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell'“Appalto Specifico” prima dell'invio della lettera di invito.

Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
4. è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra consorziate .

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità..

L'“OFFERTA” si compone dei seguenti documenti:

1. “*Documentazione amministrativa*” che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 6.1;
2. “*Offerta economica*” che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 6.8.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i “file” che compongono l'offerta, che non siano già in “formato .pdf”, devono essere tutti convertiti in “formato .pdf” .

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal “Sistema”, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di “**Invio**” dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'“OFFERTA” pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'“OFFERTA”, l'operatore economico che ha inviato un' “OFFERTA” potrà **ritirarla (un'“OFFERTA” ritirata equivarrà ad un'“OFFERTA” non presentata)**;
- il “Sistema” non accetta “OFFERTE” presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché “OFFERTE” incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a “Sistema”, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA

6.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il "Sistema" la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo Paragrafo 6.2);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC. (di cui al successivo Paragrafo 6.3);
3. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo Paragrafo 6.4).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

4. eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo Paragrafo 6.6);
5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 6.7);
6. Il PASSOE (di cui al precedente Paragrafo 1.8);

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal "Patto di integrità" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" che ad ogni buon fine sono allegati in bozza a "Sistema" e sul sito del committente (Allegati nr. 2 e 3).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto delle stipule contrattuali

6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" generata automaticamente dal "Sistema". Detta "dichiarazione sostitutiva", rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- ricorso o meno all'istituto del subappalto.

Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la **terna dei subappaltatori** con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (identificata dai CPV precisati nel bando istitutivo), specificando in particolare, la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del "Sistema" (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto.

In tal caso, inoltre, entro il termine di presentazione dell'offerta dovranno essere prodotti tanti documenti, conformi all'allegato nr. 4 (FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE), al presente Capitolato

d'Oneri, contenenti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione".

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione".

La Dichiarazione verrà generata dal "Sistema" in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il "Sistema" dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente. Essa deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

In ragione della recente entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. n. 50/2016, è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo "SDAPA" con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative

all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.

In tal caso gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (Allegato nr. 5 – Facsimile dichiarazione aggiuntiva).

6.3 Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente Capitolato d'oneri.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'impresa mandataria, della capogruppo, dell'impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

6.4 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla stazione appaltante – con le modalità definite dal successivo Paragrafo - una **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.vo n. 50/2016 per un importo pari ad **Euro 63.000,00**.

La garanzia dovrà avere una validità pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato nell'Invito.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (**a pena d'esclusione**) della certificazione di qualità della **UNI EN ISO 9001 – 2008**.

Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016.

In tal caso, ogni offerente dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia provvisoria per l'appalto specifico avente ad oggetto la fornitura, “upgrade” tecnologico e “restatement” delle “licenze d’uso IBM” e relativi servizi di supporto, in favore della Direzione Centrale Polizia Criminale”.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, tramite:

- a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs.vo n. 385/1993. Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Impegno al rilascio della garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, invece, deve essere prodotto come documento autonomo.

In caso di fideiussione, l’Impegno può essere contenuto all’interno della garanzia fideiussoria.

L’impegno non deve essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.

La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli **articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**; è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto**.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link <http://www.poliziadistato.it/articolo/15559cb8093f2cd7311647595> e sull’apposito spazio presente a “Sistema” su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente **manlevata** dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2017

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari costituiti, dall’impresa mandataria-capogruppo/ConSORZIO con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/ConSORZIO;
- in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorzianti con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorzianti;
- in caso di ConSORZI di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.vo n.50/2016/ Aggregazioni

con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune;

- in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa
- da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma.

Ferma la produzione di apposita autodichiarazione o della dichiarazione notarile, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la stazione appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016, ove l'offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo risultante dalla precedente riduzione.

Tali riduzioni trovano applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa inoltre che:

- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e/o "Aggregazioni con soggettività giuridica", il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziare esecutrici o l'Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

6.5 Modalità di presentazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Cauzione provvisoria e documenti a corredo*" secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa:**
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22,

comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

Il concorrente dovrà altresì produrre nella medesima sezione i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016 per la riduzione della garanzia.

6.6 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*", le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento "Modello di dichiarazione di avvalimento" (allegato nr . 6 al presente Capitolato d'Oneri):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;
- b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
- c) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

6.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione

appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

In caso di partecipazione di Aggregazione dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre - attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*" - copia del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste. Qualora il contratto di rete sia redatto con firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.vo n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e, pertanto, il concorrente deve, **a pena di esclusione**, produrre - attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*" - oltre a copia del contratto di rete, un mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.vo n. 82/2005.

In caso di Aggregazione dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre - attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. Consorzi e altre forme aggregate*": i) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.vo n. 82/2005, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste; **o in alternativa ii)** copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.vo n. 82/2005, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs.vo n. 82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo n. 82/2005, con allegata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti aventi i poteri necessari per impegnare ciascuna impresa retista partecipante, contenente a) l'indicazione a quale impresa retista, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6.8 Offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il "Sistema" alla stazione appaltante, una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal "Sistema" in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a "Sistema" e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) i valori economici richiesti.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due

- decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal "Sistema" al secondo decimale (ad es. 21,214 viene troncato a 21,21);
- b) i **propri costi della manodopera** e gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016);
 - c) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
 - d) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

La stazione appaltante, a pena di esclusione, considererà valide esclusivamente quelle offerte prodotte sulla base di "bid" rilasciati da distributore ufficiale licenziato dal produttore.

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del Consorzio ordinario di concorrenti in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti;
- dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande/consorzianti in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- nel caso di Aggregazioni:
 - a. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - b. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché dai legali rappresentanti/procuratori aventi i poteri necessari per impegnare le imprese aderenti all'Aggregazione, che partecipano all'Appalto Specifico, se l'Aggregazione è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
 - c. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti all'Aggregazione che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune.

7. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

Ferme restando le modalità di produzione della Documentazione amministrativa di gara di cui ai precedenti Paragrafi, l'operatore economico potrà compilare e inviare l'"offerta e la Documentazione Amministrativa", di cui ai precedenti Paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal "Sistema" (modello di offerta), contenente i campi da compilare; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii)* allegare a "Sistema" il documento medesimo così come compilato.

Il "Sistema", per tale modalità di inserimento, prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a "Sistema" con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore.

Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a "Sistema" di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati. Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'invito.

I dati e i documenti immessi a "Sistema" in modalità massiva potranno essere modificati accedendo alle apposite sezioni del "Sistema".

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

8. AGGIUDICAZIONE

8.1 Criterio di aggiudicazione

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs.vo n. 50/2016, trattandosi di prodotti con specifiche tecniche comparabili.

Il fornitore dovrà inserire a "Sistema" il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto espresso in euro, in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali.

Il "Sistema" procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

L' Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

8.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi i concorrenti che presentino prezzi superiori alla base d'asta.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- offerte prodotte sulla base di "bid" rilasciati non da distributori ufficiali licenziati dal produttore.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo co. 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016;

- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) di non stipulare il contratto motivatamente.

8.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel "Sistema" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal "Sistema" medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.

Durante la prima seduta aperta al pubblico il Responsabile Unico del Procedimento procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il "Sistema". La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione amministrativa", e "Offerta economica" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a "Sistema" delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta è presente a "Sistema";
- b) attraverso apposito dispositivo elettronico del "Sistema", al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del d. lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) della citata norma. Si precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis;
- c) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le "Offerte economiche" resteranno segrete, chiuse/bloccate a "Sistema" e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il "Sistema" consentirà l'accesso alla "Documentazione amministrativa" e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al "Sistema" **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante "Sistema".

Durante la fase di analisi della "Documentazione amministrativa", il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente **chiarimenti o precisazioni**.

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.poliziadistato.it/articolo/31560/> gli atti di cui

all'art. 29 del D. Lgs.vo n. 50/2016 secondo le tempistiche contenute nell'articolo medesimo.

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) la presenza a "Sistema" della documentazione relativa all'offerta economica;
- ii) il valore complessivo offerto.

Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà, in più sedute riservate:

- a) all'analisi della "Documentazione amministrativa";
- b) all'esame e verifica delle "offerte economiche" presentate a "Sistema";
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, co. 5, lett. m), del D. Lgs.vo.n. 50/2016.

In seguito all'esame delle "offerte economiche", in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 .

Qualora nessuna delle Aziende candidate intenda svolgere "...esperimenti di miglioria.." e pertanto persista uno scenario di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La stazione appaltante procederà, inoltre, sempre in seduta riservata, alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e del numero di offerte ammesse ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis.

Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 6, del D. Lgs.vo n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano sulla base di specifici elementi anormalmente basse, la stazione appaltante procede con la verifica dell'anomalia nei modi di legge e in aderenza alle "Linee Guida" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell'Autorità medesima in data 05/10/2016.

Il Responsabile del procedimento dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, stante quanto previsto all'art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante verificherà il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell'offerta.

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 85 e 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016, la stazione appaltante procederà a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.vo n.50/2016.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione

all'Appalto Specifico per ogni categoria;

3. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata.

Si precisa che i sopra indicati concorrenti saranno tenuti a comprovare il valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema nell'apposita sezione oppure via PEC all'indirizzo dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2 ,lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L'Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Importo a base d'asta compreso l'importo delle opzioni e dei rinnovi

N. Lotto	Importo a base d'asta	Importo delle varianti di cui al punto 1	Importo del V° di obbligo	Importo delle varianti di cui al punto 3	Totale
<i>unico</i>	6.300.000,00	135.000,00	1.260.000,00	2.100.000,00	9.795.000,00

9. SUBAPPALTO

La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad **€ 100.000,00** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento** dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario **comunica** alla stazione appaltante, **prima** dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti **continuativi** di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto **non abbia partecipato** alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al

comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso **non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si

applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'[articolo 48, comma 9, primo periodo](#), la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.>

10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle "Regole" del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al "Sistema" dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo "SDAPA".

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo "SDAPA" o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo "SDAPA".

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di "Consip S.p.A.". La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'"AS" deve essere approvata da "Consip S.p.A." prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo "SDAPA" nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente "Appalto Specifico" qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante:

nel termine di 10 (dieci) giorni la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 compendiate anche i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, n. 159. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- b) Una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 compendiate gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 13 del presente Capitolato d'Oneri

- a. in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento
- b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il dal Consorzio medesimo.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, conforme allo schema allegato n.7 al presente Capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

12. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 6.4.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo n. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs.vo n. 50/2016.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: ***“Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto la fornitura, “upgrade” tecnologico e “restatement” delle “licenze d’uso IBM” e relativi servizi di supporto, in favore della Direzione Centrale Polizia Criminale”.***

13. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall’art. 53 del D. Lgs.vo n. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge. n. 241/1990.

14. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del “Sistema” si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.vo del 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento di dati personali, si evidenzia che la stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione al presente Appalto Specifico e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs.vo n. 196/2003. I dati “giudiziari” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs.vo n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Diritti dell’operatore economico interessato

All’operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, con sede in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al paragrafo 8 del Capitolato d’Oneri di cui al Bando Istitutivo nonché al D. Lgs.vo del 30 giugno 2003 n. 196.

16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Le fatture dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: **U64LLU**.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016
5. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
8. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Capitolato Tecnico prodotto dal Sistema;

Allegato 2 – Patto di Integrità

Allegato 3– Codice di comportamento

Allegato 4 - Facsimile dichiarazione di subappalto

Allegato 5 - Facsimile dichiarazione aggiuntiva

Allegato 6 – Modello di avvalimento

Allegato 7 – Schema contratto